



norma di regolamento federale in materia di tesseramento ed utilizzo degli atleti nei campionati, impiegare in detta gara.

Come già la giurisprudenza di questo organo giudicante ha avuto modo di puntualizzare, l'omologa della gara costituisce quel limite oltre il quale il risultato non può più essere messo in discussione, fatti salvi gli errori materiali o il caso espressamente regolamentato di revoca dell'omologa del tesseramento. La gara in contestazione è stata regolarmente omologata dal GUR con il comunicato ufficiale n. 30. L'omologa della gara è, infatti, la sede appropriata per la verifica della regolarità del tesseramento dei partecipanti e del regolare svolgimento della gara. Intervenuta quest'ultima, si forma il giudizio sul regolare svolgimento della gara, che può essere messo in discussione, a mente dell'art. 42 punto 2 del Regolamento Gare, soltanto in caso di pronuncia di revoca dell'omologazione del tesseramento secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione (...). Ciò non è avvenuto e non è quindi possibile un nuovo esame di merito.

Il Procuratore Federale, al quale la presente sentenza è comunicata, valuterà, per quanto di sua competenza, se avviare un procedimento disciplinare in relazione ai fatti lamentati in questo giudizio.

Per tali motivi il ricorso non trova accoglimento ed alla soccombenza consegue l'incameramento della relativa tassa di impugnazione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- rigetta il ricorso
- dispone l'incameramento della tassa di impugnazione versata dall'appellante;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 3.06.2015

Il Presidente

(firmata in originale)

La Segretaria